



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA
(O.S.A.P.)**

approvato con atto di C.C. n. 81 del 29.11.1994 (atti C.R.C. n. 9059 del 07.12.1994)
modificato con atto di C.C. n. 16 del 16.02.1995 (atti C.R.C. n. 1464 del 22.02.1995)
modificato con atto di C.C. n. 1 del 12.02.1996 (atti C.R.C. n. 1100 del 20.02.1996)

in vigore dal 12 marzo 1996

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12.02.1996)

CAPO I **NORME GENERALI**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in ordine alle vigenti disposizioni di legge, così come previsto dal Capo II del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni nonché in particolare delle modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e/o delle autorizzazioni, così come previsto dal D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1 **Oggetto della tassa**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Le occupazioni di qualsiasi natura realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato, così come delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada, con delibera di G.C. n. 305 del 24.08.1993, sono soggette all'imposizione comunale, in quanto Ente con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
4. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui ai commi precedenti, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.
5. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
6. Il proprietario dell'area soggetta a servitù di pubblico passaggio può essere assoggettato alla tassa di occupazione solo dal momento in cui si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

Art. 2 **Definizione di occupazione**

Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo, sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli occupanti.

Art. 3
Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è affidato in concessione ad apposita ditta, in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93, poiché tale forma è ritenuta più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 4
Controlli

L'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

Art. 5
Funzionario responsabile

1. Qualora l'Amministrazione decidesse di riscattare il servizio in forma diretta l'attività gestionale della tassa di cui trattasi sarà demandata all'Ufficio Tributi, struttura attualmente facente parte del Settore servizi amministrativi-finanziari del Comune.
2. Il Segretario Comunale nominerà all'interno della struttura un funzionario responsabile al quale competeranno i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa; sottoscriverà le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e disporrà i rimborsi.
3. Il funzionario responsabile entro il mese di aprile di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio;
 - c) le indicazioni che supportino una eventuale scelta di una diversa forma di gestione.
5. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di decreto, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua su apposito registro contenente tutti gli estremi necessari all'identificazione nonché gli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio.
6. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti, in caso di gestione in concessione, spettano al concessionario.

CAPO II
DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

Art. 6
Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. È fatto divieto di occupare il suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal Regolamento.
3. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
4. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è assegnata, in ordine cronologico alla presentazione della richiesta.
6. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione che avrà una durata massima di anni 29, e non può essere tacitamente rinnovata.
7. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, prorogabili e comunque con una durata non eccedente un anno.
8. La competenza per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni di spazi pubblici lungo le strade statali e provinciali nonché per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali è demandata agli Enti proprietari della strada.

Art. 7

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Tale obbligo spetta anche a coloro che intendano collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento, per le prescrizioni del caso.

Art. 8

Contenuto delle domande

1. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. La domanda dovrà essere corredata da:
 - a) planimetria quotata sottoscritta dal richiedente con l'indicazione dell'area soggetta ad occupazione e di un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri, onde facilitare la valutazione circa intralci o impedimenti connessi a transito o traffico veicolare ed altre ragioni di interesse pubblico;
 - b) autorizzazione del proprietario dell'area, quando trattasi di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - c) marca da bollo da applicare sul provvedimento di concessione e/o autorizzazione;
3. Alla stessa potrà essere eventualmente allegata la seguente documentazione a discrezione del richiedente (disegni, fotografie, ecc. utili ai fini del completamento dell'istruttoria).

Art. 9

Procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dal Settore servizi amministrativi-finanziari.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente art. 8, quale consta dal timbro di protocollo, il responsabile dell'ufficio comunicherà il nominativo del responsabile del procedimento.
3. Le concessioni e le autorizzazioni, numerate progressivamente, saranno annotate in apposito registro indicando: il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo

dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo, è fissato in 45 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio documenti, atti chiarimenti o quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza, il termine è prorogato di giorni 30 dalla data di presentazione di quanto richiesto.

Art. 10

Pareri

Il responsabile del procedimento trasmette le istanze pervenute all'Ufficio di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico, per l'esame e l'espressione del relativo parere, da evadere entro 10 giorni dalla richiesta, che dovrà contenere se del caso speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione.

Art. 11

Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

Art. 12

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora.

Art. 13

Mostra merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico, o privato aperto al pubblico, è soggetta a concessione e/o autorizzazione comunale.

Art. 14

Lavori edili

1. L'occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico per l'esecuzione di lavori è soggetta a concessione e/o autorizzazione comunale.

2. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terra di scavo o materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 4 ore.
4. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc..

Art. 16

Occupazioni con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza concessione e/o autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 17

Concessione e/o autorizzazione

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata del successivo comma 3°, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro concessione (per le occupazioni permanenti) od autorizzazione (per quelle temporanee) del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto delle medesime od in allegato ad esse, le condizioni, le modalità, la durata della concessione e/o autorizzazione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno e necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto con l'avvertenza che le eventuali spese di registrazione ed ogni altro onere fiscale, nessuno escluso, saranno posti a carico del concessionario, senza riserva di sorta.
3. Per le occupazioni temporanee di durata non superiore ad una giornata, potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale su richiesta, anche verbale dell'occupante.
4. La concessione o l'autorizzazione comunale si intenderanno sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.
5. È fatta salva l'osservanza degli art. 7 e 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le relative disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
6. La scadenza della concessione o dell'autorizzazione o la rinuncia non determinano alcun rimborso di spese da parte dell'Amministrazione, salvo la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, al

netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti, mentre darà diritto alla restituzione dell'eventuale tassa pagata in anticipo, senza interessi, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 18 Disciplinare

Nel disciplinare o nel contratto, di cui al precedente articolo, dovranno essere previste clausole per:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione e/o autorizzazione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la relativa tassa di occupazione;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi o a cose durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione e/o autorizzazione;
- m) osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.

Art. 19 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi

La concessione o l'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sole che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alle stesse, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari (concessione edilizia, pareri, autorizzazione del proprietario in caso di servitù, autorizzazioni commerciali, ecc.).

Art. 20 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni rispettivamente permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al titolare del diritto di concessione o autorizzazione oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Art. 21 **Affissioni**

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità sugli spazi, senza oneri nei confronti dei titolari.

Art. 22 **Rinnovo dell'autorizzazione o concessione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o l'autorizzazione all'occupazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, possono richiederne la proroga ovvero il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta. Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
2. La domanda di rinnovo per le occupazioni temporanee deve essere comunque prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa.

Art. 23 **Revoca della concessione**

1. Sono cause di revoca della concessione e/o autorizzazione:
 - a) l'esigenza, per il pubblico interesse, che il bene concesso, per mutate circostanze, ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;
 - b) l'occupazione di spazi ed aree in via definitiva preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della Legge 28.02.1985, n. 47
 - c) il mancato adeguamento alle norme di legge ed a quelle previste dai Regolamenti comunali;
 - d) qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione del Comune.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 24 **Effetti della revoca**

1. Il provvedimento di revoca dà diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 41 del presente regolamento.
2. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da un perizia tecnica.

3. Nell'ordinanza di revoca, da notificarsi a mezzo messo, è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato.
4. Qualora il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg. 10, decorso il quale si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione, ed applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 25

Affrancazione. Effetti della revoca

Qualora il Comune proceda alla revoca di una concessione, per uno dei motivi di cui al precedente art. 23, la cui tassa sia stata affrancata ai sensi dell'art. 44, comma 11° del D.Lgs. 507/93, il concessionario non ha diritto alla restituzione della tassa né di interessi o quant'altro.

Art. 26

Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, nonché le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto rilasciato;
 - c) allorché non si sia avvalso, senza giustificato motivo, del diritto di occupazione nei sei mesi dal rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - d) qualora avvenga la trasformazione, nei modi e forme di legge, del bene concesso al patrimonio disponibile del Comune o al patrimonio dello Stato, Provincia o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione;
 - e) l'omesso pagamento della relativa tassa comunale.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dai precedenti articoli.

Art. 27

Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario del servizio, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 28
Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'uso della concessione o dell'autorizzazione, nonché per il ripristino della sede viabile, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare del diritto, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'atto di concessione obbliga il titolare del diritto a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Art. 29
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

Art. 30
Disposizioni per la circolazione

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Art. 31
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali e del ripristino del suolo, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione ed il ripristino è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO III DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 32 Classificazione del Comune

In sede di prima applicazione, il Comune di Ponte San Nicolò, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla classe IV in quanto avente popolazione residente al 31.12.1991 pari a n. 10.579 unità.

Art. 33 Soggetti passivi

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 34 Suddivisione del territorio

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in 3 categorie, individuate con apposita deliberazione consiliare, sentito il parere della commissione edilizia:
1[^] cat. - Centro abitato del Capoluogo e della frazione Roncaglia;
2[^] cat. - Centri abitati delle frazioni di Rio e Roncagette;
3[^] cat. - Aree periferiche ai centri abitati
2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
3. Le strade di nuova costruzione in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla categoria "3".
4. Le nuove eventuali classificazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione sarà stata adottata.

Art. 35 Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, del D.Lgs. 507/93, la tassa è determinata, in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 per la classe IV cui appartiene il Comune, nella misura ordinaria riportata nell'allegato "TARIFFE".

3. La misura della tassa come sopra determinata costituisce il limite riferito alla prima categoria ed è articolata in base alle categorie come determinate dal precedente art. 34 nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100%
 - Seconda categoria 70%
 - Terza categoria 40%
4. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
5. In assenza di deliberazione di cui al comma 1° si applicano le tariffe in vigore.

Art. 36

Classificazione delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella piena disponibilità dell'area o dello spazio pubblico a favore del soggetto autorizzato, per tutta la durata della concessione;
 - b) sono temporanee, e comunque soggette ad autorizzazione, le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tali occupazioni possono essere anche non collegate ad uno specifico atto di autorizzazione, potendo derivare anche da un provvedimento comunale di carattere generale inteso a creare un'utilità nei confronti di determinate categorie di soggetti.
2. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all'art. 35 del presente regolamento, aumentata del 20%.

Art. 37

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa è calcolata autonomamente per ciascuna di esse.

Art. 38

Determinazione della superficie

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più estremi della effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione ortogonale del maggior perimetro dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
4. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

5. Per i passi carrai la superficie tassabile è quella risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dello smusso esistente sul marciapiede e, negli altri casi, per la profondità del manufatto.
6. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati;
7. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

Art. 39

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 33 devono presentare al Comune, che ne rilascia ricevuta ovvero a mezzo raccomandata (nel qual caso farà la data di spedizione risultante dal timbro postale), apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. L'obbligo della denuncia, nei modi e termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma 5, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione ovvero, non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 40

Attività di accertamento

L'Ufficio Tributi o il concessionario, in caso di gestione in concessione, provvederà all'attività di accertamento con le modalità ed i termini previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93.

Art. 41
Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate a titolo di tassa e altri oneri accessori, e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 42
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 43, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 43
Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 507/93.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante con soste fino ad un'ora;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazione di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori ad un'ora.

Art. 44
Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato così come individuato con delibera di Giunta Comunale n. 305 del 24.08.1993 in ossequio alle disposizioni degli artt. 3 e 4 del vigente Codice della Strada.
2. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato, o sottosuolo o soprasuolo, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica.
4. La tassa non è dovuta, inoltre, per gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

CAPO IV DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 45 Determinazione delle tariffe

1. Per le occupazioni permanenti, come definita al precedente art. 36, la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza come indicato nell'allegato "TARIFFE";
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/93 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 50%.

Art. 46 Occupazioni con tende

Per le occupazioni di spazi effettuate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa prevista dal 2° comma del precedente art. 45 è ridotta al 30%.

Art. 47 Passi carrabili. Disciplina

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Esso implica una trasformazione nello stato dei luoghi la quale comporti un nuovo uso del suolo pubblico in forza del quale una parte di esso viene destinata non più e non soltanto all'utilità pubblica della collettività ma ad una utilizzazione privata dell'immobile cui inerisce.
2. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere contraddistinto dallo specifico segnale previsto dall'art. 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. 16.02.1992, n. 495.
3. Ogni segnale fornito dall'Amministrazione Comunale con onere a carico del richiedente dovrà recare l'indicazione del Comune, l'anno ed il numero distintivo assegnato all'atto dell'autorizzazione.

Art. 48 Passi carrabili. Tariffe

- ~~1. La tassa dovuta è quella prevista dal precedente art. 45, comma 2, ridotta al 50%.~~
- ~~2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.~~
- ~~3. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa di cui al precedente art. 45, comma 2, è ridotta al 30%.~~
- ~~4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune senza previo consenso del proprietario dell'immobile che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 45, comma 2, ridotta al 10%.~~

(commi abrogati con delibera di C.C. n. 1/1996)

5. Il Comune su espressa richiesta in carta legale, presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. 507/93 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del Codice della Strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore a mq. 10. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 45, comma 2, ridotta al 10%.

Art. 49

Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa viene applicata nella misura ordinaria di cui all'art. 45, comma 2, e commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è dovuta:
 - a) dalle cooperative concessionarie delle aree indipendentemente dal numero dei soci occupanti;
 - b) dal soggetto persona fisica se concessionario unico del posto o dei posti;
 - c) dai soggetti occupanti, in forma proporzionale da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi, qualora il posto/i siano occupabili da più soggetti contemporaneamente.

Art. 50

Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo. Tariffe

1. Per occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale si intende l'occupazione con condutture, cavi e impianti in genere e da altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche).
2. Per le occupazioni citate al comma precedente la tassa è commisurata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata o attraversate da linee aeree, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. La tariffa è così determinata a Km lineare o frazione di esso di ciascuna strada, come indicato nell'allegato "TARIFFE", graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
4. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
5. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dell'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa, avente carattere annuale, è dovuta forfetariamente per ciascun innesto od allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni, nella misura di Lire 50.000, come indicato nell'allegato "TARIFFE", graduata secondo la categoria di appartenenza delle strade.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e la tassa indicata nell'allegato "TARIFFE".

Art. 51

Costruzione di gallerie sotterranee

Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee realizzate dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, i soggetti beneficiari dell'opera realizzata sono tenuti al

pagamento, oltre alla tassa di cui al precedente art. 50, di un contributo “una tantum” nella misura stabilita dalla Giunta, che non può superare complessivamente il 50% delle spese di costruzione delle gallerie stesse.

Art. 52

Distributori di carburante. Suddivisione del territorio

Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante sarà suddiviso in 4 zone, in ossequio all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 507/93, con apposita deliberazione consiliare, sentita la commissione edilizia.

Art. 53

Distributori di carburante. Tariffe

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti indicati nell'allegato “TARIFFE”.
2. Per la determinazione della tassa si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 507/93.

Art. 54

Distributori di tabacchi. Suddivisione del territorio

Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico o soprasuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in 3 zone, in ossequio all'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93, con apposita deliberazione consiliare, sentita la commissione edilizia.

Art. 55

Distributori di tabacchi. Tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del sottosuolo o del soprasuolo è dovuta una tassa annuale in base ai limiti indicati nell'allegato “TARIFFE”.

CAPO V

DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 56

Determinazione delle tariffe

1. Per le occupazioni temporanee come definite al precedente art. 36 la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura base giornaliera deliberata, secondo le categorie di appartenenza, come indicato nell'allegato “TARIFFE” in relazione alle ore di occupazione.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lgs. 507/93 si applica la tariffa normale, di cui al precedente comma, ridotta del 50%.

Art. 57
Occupazione con tende

- ~~1. Per le occupazioni di spazi effettuate con tende o simili, la tariffa prevista dal comma 1 del precedente articolo 56 è ridotta al 30% come riportato nell'allegato "TARIFFE".~~
- ~~2. Ove le tende siano poste a copertura di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte sporgente dalle aree medesime.~~
(articolo abrogato con delibera di C.C. n. 1/1996)

Art. 58
Occupazioni temporanee di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

1. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (che vendano direttamente i loro prodotti) la tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura giornaliera deliberata, secondo le categorie di appartenenza, ridotta del 50%, come indicato nell'allegato "TARIFFE" in relazione alle fasce orarie di occupazione così determinate:
 - a) fascia oraria compresa dalle ore 7.00 alle ore 14.00
- tariffa fino a 7 ore continuative o frazione, per ciascun giorno, ridotta al 70%;
 - b) fascia oraria compresa dalle ore 14.00 alle ore 19.00
- tariffa fino a 5 ore continuative o frazione, per ciascun giorno, ridotta al 30%;
 - c) fascia oraria compresa dalle ore 19 in poi
- tariffa fino a 12 ore continuative o frazione, per ciascun giorno, ridotta al 10%.
2. Qualora vi siano occupazioni di spazi effettuate con tende o simili, a copertura di aree già occupate le citate tariffe sono ridotte al 30% come riportato nell'allegato "TARIFFE" e va determinata con riferimento alla sola parte sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Art. 59
Riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 25%.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ridotta nella misura del 50%. Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica soluzione o a rate, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
3. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%.
4. Per le occupazioni temporanee (di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
5. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Art. 60
Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 56, comma 1, ridotta dell'80%.

CAPO VI
Contenzioso, sanzioni e disposizioni finali

Art. 61
Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) al competente direttore regionale delle entrate, sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze, ove l'ammontare del tributo sia superiore a Lire 300.000, nei termini e con le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. 638/72;
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, alle quali è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, nei termini e con le modalità ivi previste dal D.Lgs. 546/92.

Art. 62
Sanzioni

1. Per la violazione delle norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
2. Si applicano altresì le norme previste dagli artt. da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 63
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 64
Norme transitorie

1. La tassa per il solo anno 1994, è dovuta come segue:
 - a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia prevista dal presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione.
 - b) Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 (*) la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con un importo minimo di Lire 50.000.
 - c) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.
 - d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i tempi previsti dal T.U.L.F.L. approvato con R.D. 14.09.1931, n. 1175 e successive

modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988, n. 423, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

2. I passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento si intendono formalmente concessi con la presentazione della denuncia prevista dall'art. 39 del presente regolamento ed il versamento della relativa tassa da effettuarsi entro il 31 dicembre 1994.

(*) L'art. 46 del D.Lgs. 507/93 disciplina le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo con cavi, condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi nonché seggiovie e funivie.

Art. 65 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90 e ad avvenuta pubblicazione.

Art. 66 **Norme abrogate**

È abrogato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 86 del 22.12.1992.

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

INDICE

CAPO I NORME GENERALI.....	1
Art. 1 Oggetto della tassa.....	1
Art. 2 Definizione di occupazione	1
Art. 3 Gestione del servizio	2
Art. 4 Controlli.....	2
Art. 5 Funzionario responsabile.....	2
CAPO II DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI.....	2
Art. 6 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	2
Art. 7 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	3
Art. 8 Contenuto delle domande	3
Art. 9 Procedimento.....	3
Art. 10 Pareri	4
Art. 11 Deposito cauzionale.....	4
Art. 12 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	4
Art. 13 Mostra merci.....	4
Art. 14 Lavori edili	4
Art. 15 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.....	5
Art. 16 Occupazioni con tende e tendoni.....	5
Art. 17 Concessione e/o autorizzazione.....	5
Art. 18 Disciplinare	6
Art. 19 Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi	6
Art. 20 Obblighi del concessionario	6
Art. 21 Affissioni	7
Art. 22 Rinnovo dell'autorizzazione o concessione	7
Art. 23 Revoca della concessione	7
Art. 24 Effetti della revoca	7
Art. 25 Affrancazione. Effetti della revoca.....	8
Art. 26 Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni	8
Art. 27 Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni	8
Art. 28 Norme per l'esecuzione dei lavori.....	9
Art. 29 Occupazioni d'urgenza.....	9
Art. 30 Disposizioni per la circolazione	9
Art. 31 Occupazioni abusive.....	9
CAPO III DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA	10
Art. 32 Classificazione del Comune	10
Art. 33 Soggetti passivi.....	10
Art. 34 Suddivisione del territorio	10
Art. 35 Tariffe.....	10
Art. 36 Classificazione delle occupazioni.....	11
Art. 37 Criterio di applicazione della tassa.....	11
Art. 38 Determinazione della superficie	11
Art. 39 Denuncia e versamento della tassa	12
Art. 40 Attività di accertamento	12
Art. 41 Rimborsi	13
Art. 42 Ruoli coattivi	13
Art. 43 Esenzioni dalla tassa.....	13
Art. 44 Esclusione dalla tassa	13

CAPO IV DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	14
Art. 45 Determinazione delle tariffe	14
Art. 46 Occupazioni con tende	14
Art. 47 Passi carrabili. Disciplina	14
Art. 48 Passi carrabili. Tariffe	14
Art. 49 Autovetture per trasporto pubblico.....	15
Art. 50 Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo. Tariffe.....	15
Art. 51 Costruzione di gallerie sotterranee	15
Art. 52 Distributori di carburante. Suddivisione del territorio.....	16
Art. 53 Distributori di carburante. Tariffe	16
Art. 54 Distributori di tabacchi. Suddivisione del territorio	16
Art. 55 Distributori di tabacchi. Tariffe.....	16
CAPO V DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE	16
Art. 56 Determinazione delle tariffe	16
Art. 57 Occupazione con tende.....	17
Art. 58 Occupazioni temporanee di venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli.....	17
Art. 59 Riduzioni	17
Art. 60 Installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....	17
CAPO VI CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 61 Contenzioso	18
Art. 62 Sanzioni	18
Art. 63 Norme di rinvio	18
Art. 64 Norme transitorie.....	18
Art. 65 Entrata in vigore	19
Art. 66 Norme abrogate	19

ALLEGATO “TARIFFE”

ALLEGATO "TARIFFE"

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
D.LGS. 15 novembre 1993, n. 507

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo del Regolamento	Occupazione - caratteristiche	Tariffa annua per categoria per metro quadrato o frazione	
art. 45, c. 2	Occupazione ordinaria del suolo	L. 43.000	L. 30.100
art. 45, c. 3	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	L. 21.500	L. 15.050
art. 46	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	L. 12.900	L. 9.030
art. 48, c. 1	Passi carrabili: (tariffa ordinaria ridotta al 50%)		
art. 48, c. 2	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%	L. 21.500 L. 21.500	L. 15.050 L. 15.050
art. 48, c. 4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	L. 4.300	L. 3.010
art. 48, c. 5	Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune su richiesta del proprietario di accessi carrabili o pedonali (per una superficie massima di mq. 10)	L. 4.300	L. 3.010
art. 48, c. 3	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	L. 12.900	L. 9.030
art. 49	Occupazione permanente con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	L. 43.000	L. 30.100

I.1 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 38, c. 6 del Regolamento)

2) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (ART. 53, C. 1)

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri	Tassa annuale per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
a) Centro abitato	L. 76.000	L. 15.200
b) Zona limitrofa	L. 46.000	L. 9.200
c) Sobborghi e zone limitrofe	L. 20.000	L. 4.000
d) Frazioni	L. 10.000	L. 2.000

3) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (ART. 55, C. 1)

Località dove sono situati gli impianti	Tassa annuale per ogni apparecchio
a) Centro abitato	L. 20.000
b) Zona limitrofa	L. 15.000
c) Frazioni, Sobborghi e Zone limitrofe	L. 10.000

4) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo del Regolamento	Occupazione - caratteristiche	Tariffa giornaliera per categoria per metro quadrato o frazione
art. 56, c. 1	Occupazione ordinaria del suolo (BASE)	giornaliera ordinaria L. 3.100 L. 2.100 L. 1.200 L. 125 L. 87 L. 50
art. 56, c. 2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (BASE)	giornaliera ordinaria L. 1.500 L. 1.050 L. 600 L. 62,5 L. 43 L. 25
art. 57	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (BASE)	giornaliera ordinaria L. 900 L. 630 L. 360 L. 37,5 L. 26 L. 15
art. 58, c. 1	Occupazione realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (tariffa base ridotta del 50%) - per fascia oraria o frazione	07 - 13 L. 900 L. 630 L. 360 13 - 19 L. 450 L. 315 L. 180 19 - 07 L. 150 L. 105 L. 60
art. 58, c. 2	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, per la parte sporgente le aree già occupate (tariffa base ridotta del 50%) - per fascia oraria o frazione	07 - 13 L. 270 L. 189 L. 108 13 - 19 L. 135 L. 94,5 L. 54 19 - 07 L. 45 L. 31,5 L. 18
art. 60, c. 1	Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	giornaliera ordinaria L. 600 L. 420 L. 240 L. 25 L. 17,5 L. 10
art. 59, c. 5	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	giornaliera ordinaria L. 1.500 L. 1.050 L. 600 L. 62,5 L. 43,75 L. 25
art. 59, c. 3	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	giornaliera ordinaria L. 600 L. 420 L. 240 L. 25 L. 17,5 L. 10
art. 59, c. 4	Occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per posa di cavi di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93	giornaliera ordinaria L. 1.500 L. 1.050 L. 600 L. 62,5 L. 43,75 L. 25

4.1 Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 la tariffa è ridotta del 20% (art. 59, c. 1)

4.2 Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 40% (art. 59, c. 1)

4.3 Per le occupazioni aventi durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tassa viene riscossa mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% (art. 59, c. 2)

5) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

5.1 Tariffa relativa alle occupazioni permanenti (art. 50, c. 3)

Articolo del Regolamento	Occupazione - caratteristiche	Tariffa annua per categoria per chilometro lineare o frazione	
art. 50, c. 1	Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	L. 250.000	L. 175.000 L. 100.000
art. 50, c. 2	Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni	L. 50.000	L. 35.000 L. 20.000

5.2 Tariffa relativa alle occupazioni temporanee (art. 50, c. 6)

Occupazione fino ad un chilometro lineare			
fino a 30 giorni	da 31 giorni a 90 giorni	da 11 giorni a 180 giorni	superiore a 180 giorni
L. 10.000	L. 13.000	L. 15.000	L. 20.000
Occupazioni superiori al chilometro lineare			
fino a 30 giorni	da 31 giorni a 90 giorni	da 11 giorni a 180 giorni	superiore a 180 giorni
L. 15.000	L. 19.500	L. 22.500	L. 30.000